

(N. 2396)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 maggio 1952 (V. Stampato N. 2476)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 GIUGNO 1952

Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello
e a magistrato di Corte di cassazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Posti disponibili per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione).

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, è abrogato.

Le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono conferite per il numero di posti, da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze impreviste dell'anno precedente.

Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti sono ripartiti:

a) per quattro decimi ai vincitori del concorso;

b) per quattro decimi ai magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio;

c) per due decimi ai magistrati promovibili per merito parimenti in seguito allo scrutinio.

Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono attribuiti per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito allo scrutinio.

Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza

agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso.

I posti indicati nel terzo e quarto comma, non coperti, si aggiungono ai posti vacanti dell'anno successivo da ripartire secondo le disposizioni dei predetti commi.

Art. 2.

(Ordine delle promozioni).

I magistrati promossi per concorso, secondo l'ordine di iscrizione nelle graduatorie, prendono posto nel ruolo di anzianità, prima dei magistrati promossi per merito distinto nello stesso anno; i magistrati promossi per merito distinto, secondo l'ordine degli elenchi, prendono posto prima di quelli promossi per merito.

I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio, con classifica definitiva, possono essere promossi, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione. Esauriti tali lavori, e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica, sono sciolte le riserve di anzianità conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte.

Art. 3.

(Concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione).

I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti non oltre il 15 gennaio di ogni anno per un numero di posti corrispondente alle quote attribuite nel terzo o nel quarto comma dell'articolo 1.

Al concorso per la promozione a magistrato di cassazione sono ammessi i magistrati di

Corte di appello, promossi a tale categoria in seguito a concorso o per merito distinto, che compiono sei anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

Art. 4.

(Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili).

Sono abrogati gli articoli 145, secondo, terzo e quarto comma; 146, 147, secondo e terzo comma; 152, primo comma; 161, primo comma; 176, secondo comma; 177, 178, 179, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352; 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1947, n. 1370; il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 313, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano le norme dell'ordinamento giudiziario.

Art. 5.

(Decorrenza della legge).

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952. Tuttavia le vacanze imprevedute, già verificatesi alla data di entrata in vigore di questa legge, continueranno ad essere attribuite secondo le norme dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233.

Per la ripartizione dei posti in aumento nelle categorie dei magistrati di Corte di appello e di Corte di cassazione continuano ad osservarsi, nel detto anno, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 383.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.